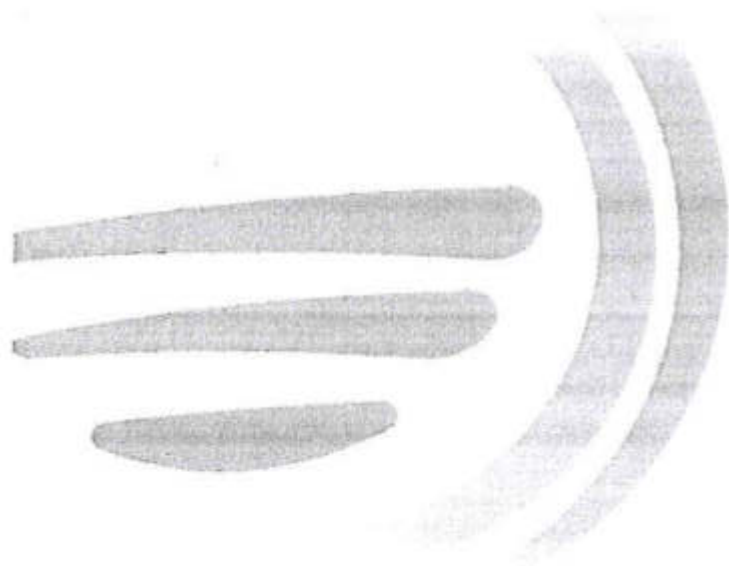




DOCUMENTO INTERNO



MENOWATT

ge

CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER ESECUZIONE DI OPERE NELL'AMBITO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Tra:

Menowatt Ge S.p.a. con sede legale in Grottamare (AP), via Bolivia n°55, codice fiscale e partita IVA n°01384070445, nella persona del proprio legale rappresentante Signor Roberto Marcucci, nato a Roma il 19 marzo 1963, che in appresso per brevità potrà essere denominata "Appaltatore" e/o "Menowatt Ge"

e

Mariani s.r.l. con sede legale a Macerata (MC), via Piaggia della Torre, 7 codice fiscale 00082190430 e partita IVA n°00082190430, nella persona del proprio rappresentante legale Signor Mariani Arnaldo, nato a Macerata il 04/05/1962, che in appresso per brevità potrà essere denominata "Subappaltatore" ed entrambe per brevità in appresso potranno essere denominate "le parti".

PREMESSO

- che l'impresa Menowatt Ge è affidataria da parte del Comune di Pollenza (MC) in appresso denominato Stazione Appaltante, di un contratto di "Lavori di manutenzione per la realizzazione di un partenariato pubblico privato dell'intervento di Riqualificazione efficientamento energetico ed adeguamento della pubblica illuminazione" del 06/12/2018 giusto rep n°2641;
- che nel suddetto Contratto è previsto che l'esecuzione dei lavori possa essere affidata dalla Menowatt Ge a ditte terze che agiranno in subappalto;
- che il Comune di Pollenza dichiara che i codici CIG e CUP sono i seguenti:

CIG: 7479833973;

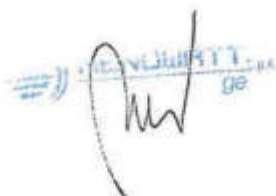
CUP: J83H18000020008;

- che il Subappaltatore dichiara:

- di essere disposto ad assumere in subappalto l'esecuzione delle prestazioni di cui al successivo articolo 2;
- di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di Macerata al n°00082190430 del Registro delle Imprese e al n° MC 62063 REA. All'uopo allega certificato di iscrizione camerale;
- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente contratto per garantire la esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006. All'uopo rilascia autocertificazione in conformità all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. a) del D.lgs. 81/2008 e di aver fornito all'Appaltatore tutti i documenti di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008;
- di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
 - INAIL: Sede di Macerata al n°00321042461
 - INPS: Sede di Macerata al n°4400158938
- Polizza RCT rilasciata da Fondiaria SAI Assicurazioni di cui si allega copia al presente contratto per un massimale di €1.600.000,00
- Polizza RC per gli automezzi, macchinari speciali ed attrezzature da impiegarsi per l'esecuzione dei lavori affidati;
- di aver adempiuto alle disposizioni di legge in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08;
- di avere preso visione del Progetto e/o del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra Appaltatore e Stazione Appaltante e tra Appaltatore e Subappaltatore che, anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;

CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER ESECUZIONE DI OPERE NELL'AMBITO DI IMPIANTI DI P.I.

Pag. 2 di 14


Menowatt Ge


MARIANI SRL
Amministratore Delegato
Arnaldo Mariani
C.F. MARIANI ALDO 02204 27830

- di essersi recato sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate e, in particolare, dell'ubicazione delle vie di accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui il Subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
- di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi di cui il Subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della Sua offerta;
- che le parti, alla luce di quanto previsto dall'art.26, comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, indicano specificatamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico subappalto. L'indicazione dei costi è contenuta nell'articolo 15 del presente contratto di subappalto;

convergono e stipulano quanto appresso.

ART. 1 – CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI

1. I lavori oggetto del presente contratto di subappalto riguardano le seguenti attività:
 - a) posa in opera di circa n. 197 pali di pubblica illuminazione compreso plinto collegamenti installazione nuovo corpo illuminante, estrazione vecchio sostegno e quant'altro necessario per rendere l'opera funzionante secondo le norme vigenti;
 - b) Circa mt 4.200 nuova linea elettrica interrata;
 - c) Verniciatura di circa n.36 Pali esistenti;
 - d) Posa in opera di circa n.11 nuovi quadri comando

L'attività in questione sarà confermata a mezzo di comunicazione da parte di Menowatt Ge.

Le parti si danno reciproco atto che, stante la possibilità di modifica in corso d'opera del numero dei prodotti da installare, il quantitativo riportato ai precedenti punti a), b) è indicativo.

2. Inoltre il Subappaltatore si impegna ed obbliga a prestare servizio di assistenza tecnica in garanzia, limitatamente ai prodotti e/o parti di impianto interessati dalle attività descritte nei precedenti punti del presente articolo, fino a 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione, anche per sostituzioni e/o riparazioni dei prodotti forniti dalla Menowatt Ge.

Gli interventi di assistenza tecnica potranno essere richiesti al Subappaltatore dalla Menowatt Ge e si intendono già retribuiti nel corrispettivo a corpo stabilito tra le Parti.

Il Subappaltatore si impegna ad effettuare gli interventi tecnici con le modalità e le tempistiche richieste dalla Menowatt Ge.

3. I corrispettivi concordati tra le parti, così come le modalità di pagamento, sono indicati nell'ordine di acquisto numero 2019-000-0002880 del 05/03/2019, allegato al presente Contratto che ne forma parte integrante e sostanziale.

Menowatt Ge non accetterà addebiti da parte del Subappaltatore per prestazioni d'opera e/o forniture di materiali non già contemplate in lettere d'ordine, contratti ed altra corrispondenza o comunque per attività non preventivamente concordate ed accettate da Menowatt Ge.

4. Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'Appaltatore e/o della Stazione Appaltante.

 **MENOWATT**
S.p.A.

MARIANI SRL
Amministratore Delegato
Arnaldo Mariani
C.F. MRN RLL 02104 E763U

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'Appaltatore e/o della Stazione Appaltante.

5. Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

Si intende inoltre compreso nel presente contratto, e a totale carico del Subappaltatore, l'impiego di gru mobili, piattaforme aeree e simili necessarie per lo svolgimento dell'attività richiesta anche tramite noleggio a caldo o a freddo dei mezzi sopra menzionati.

6. L'Appaltatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del Subappaltatore.

ART. 3 – OSSERVANZA DELLE NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il Subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, e tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore stesso, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato Speciale di Appalto della Stazione Appaltante;
- Elenco prezzi per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;
- Prescrizioni tecniche dell'Appaltatore.

Il Subappaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a osservare ed a permettere all'Appaltatore di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dell'Appaltatore ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultimo dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

ART. 4 – PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il Subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante, il Signor Tiziano Tombesi che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

Le parti si impegnano a verificare che il Responsabile dei lavori, nominato ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. c) del D.lgs. 81/08, o lo stesso Committente provvedano a nominare, prima dell'inizio dei lavori ed in caso di occorrenza, ai sensi dell'art. 90 comma 4 del D.lgs. 81/2008, il Coordinatore dell'esecuzione (CSE).

ART. 5 – SORVEGLIANZA DEI LAVORI

1. Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del Subappaltatore né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'Appaltatore in compiti che non gli competono.

2. Il Subappaltatore riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore o di soggetti terzi da questi incaricati, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod.Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

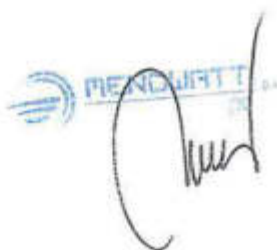
ART. 6 – TERMINE DEI LAVORI

Il termine dei lavori assunti dal Subappaltatore è fissato per il giorno 30/09/2019.

Il Subappaltatore si impegna a comunicare via fax all'Appaltatore l'inizio e la fine dei lavori.

Al termine dei lavori il Subappaltatore si impegna al rilascio delle certificazioni secondo le norme vigenti ed a richiesta della Stazione Appaltante e/o della Menowatt Ge.

ART. 7 – PENALITÀ E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI




MARIANI SRL
Amministratore Delegato
Armando Mariani
C.F. MRN PLD 62E04 E703U

Per ogni settimana solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dall'Appaltatore, e fino a tre settimane, verrà applicata, una penale pari al 5% (cinquepercento) dei compensi concordati. Tale penale verrà regolarmente fatturata al Subappaltatore e trattenuta sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'Appaltatore del maggior danno da questi eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa del Subappaltatore medesimo.

Qualora il ritardo ecceda le tre settimane, Menowatt Ge avrà la facoltà di risolvere il presente contratto per danno.

La penale decorre in caso di ritardi nella consegna dei lavori senza giustificazioni e/o proroghe accettate da Menowatt Ge e dalla Stazione Appaltante.

Menowatt Ge si riserva di sospendere i pagamenti in caso di mancata compilazione e trasmissione delle certificazioni di cui al precedente art. 6 comma 3, nonché nel caso previsto dall'art. 13.2.

ART. 8 - VERIFICA DEI LAVORI

1. L'Appaltatore si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Cod.Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del Subappaltatore, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma lavori.

2. Le verifiche in corso d'opera avranno, tra gli altri, l'obiettivo di controllare il rispetto e la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, giusto D. Lgs. 81/08 e s.m.i., oltreché la corretta esecuzione delle opere affidate.

L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al Subappaltatore in forma scritta con invito ad eliminarli entro un termine prefissato.

Qualora il Subappaltatore entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie l'Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto di ripianamento di ogni maggiore danno.

3. I costi per la verifica dell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore, fermo restando il diritto dell'Appaltatore medesimo di radddebitare al Subappaltatore ogni onere e costo sostenuto in caso di reiterate non conformità rilevate durante le verifiche in cantiere, con ciò dimostrando negligenza da parte del Subappaltatore medesimo.

4. L'Appaltatore, a suo insinuabile giudizio, a seguito di reiterate non conformità rilevate nel corso delle verifiche in corso d'opera, ha il diritto di sospendere i lavori dietro semplice comunicazione scritta al Subappaltatore.

5. La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al Subappaltatore. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al Subappaltatore stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte della Stazione Appaltante.

Qualora il Subappaltatore entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'Appaltatore, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto di ripianamento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Appaltatore, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 9 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'Appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria della Stazione Appaltante.

Il Subappaltatore non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il Subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall'Appaltatore.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto *ipso jure*, impregiudicato il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore.

Il Subappaltatore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione *ipso jure* del presente contratto e legittimerà l'Appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore medesimo.

ART. 11 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il Subappaltatore è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

La inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando impregiudicato il diritto all'Appaltatore al risarcimento dei danni.

Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale dell'Appaltatore, il Subappaltatore contribuirà alla spesa in proporzione all'entità del proprio cantiere.

ART. 12 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'Appaltatore. Il Subappaltatore non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'Appaltatore, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dalla Stazione Appaltante.

ART. 13 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

1. Il Subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.90 n°55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente;

b) a rendere tempestivamente edotto l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia, di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n°575, così come modificati dall'art. 3 della legge 19.03.1990 n°55;

c) ad applicare nei confronti dei dipendenti da esso adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;

d) su richiesta dell'Appaltatore, o della Stazione Appaltante dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia del libro unico del lavoro, del nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corrispondenza di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a consentire all'Appaltatore di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in aderenza alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza.

In particolare, al fine di dimostrare il regolare adempimento degli obblighi contributivi, il Subappaltatore allega al contratto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data di stipulazione del contratto stesso.

MENOWATT

MARINI SRL
Amministratore Delegato
Arnaldo Marini
C.F. MARINI ARN 02E04 E70C

MAFARIN SRL
Amministrazione Delegata
Arnaldo Mariani
C.F. 00015020365 178320

- q) a provvedere alla compilazione e presentazione all'Appaltatore dei rapporti di lavori periodici indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapporto mensile indicante le quantità di lavori eseguiti;
- r) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;
- s) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'Appaltatore da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;
- t) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;
- u) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.
- v) porre in atto in atto comportamenti deontologicamente corretti nei confronti dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante, di terze parti, sia direttamente che attraverso i propri dipendenti e collaboratori;
- w) non diffondere le proprietà intellettuali e i dati tecnici, commerciali ed amministrativi riservati dell'Appaltatore ovvero li usino a fini di lucro diretto od indiretto, sia direttamente che attraverso i propri dipendenti e collaboratori;
- x) dichiarare preventivamente eventuali conflitti di interesse o situazioni cogenti di concorrenza tecnica e commerciale rispetto ai prodotti e/o servizi realizzati e commercializzati dall'Appaltatore.
- Situazioni di eventuali conflitti di interesse potranno essere autorizzate solo in forma scritta da parte dell'Appaltatore.

2. Durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto solo i lavoratori subordinati del Subappaltatore i cui nominativi risultano nell'elenco fornito dal Subappaltatore potranno accedere al cantiere. L'Appaltatore allontanerà dai luoghi di svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto tutte quelle persone che non fossero indicate nel suddetto elenco o che comunque non risultassero in regola, a seguito di un controllo, con il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge.

In qualsiasi momento durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore potrà verificare e richiedere al Subappaltatore l'esatta e puntuale adempimento degli oneri fiscali, contributivi e assicurativi posti a suo carico dalle vigenti leggi. Qualora il Subappaltatore non presentasse la documentazione richiesta oppure non risultasse in regola, saranno sospesi i pagamenti allo stesso e non saranno svincolate le garanzie fino a quando verrà data prova all'Appaltatore dell'integrale osservanza delle suddette normative. Per i ritardi nei pagamenti e nello svincolo delle ritenute non saranno dovuti interessi di mora.

3. In considerazione delle obbligazioni solidali gravanti sull'Appaltatore ai sensi del comma 28 dell'art.35 del D.L. 223/06, il Subappaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Appaltatore da ogni e qualsiasi costo o danno o passività derivante da eventuali controversie che possono insorgere sia direttamente con i dipendenti del Subappaltatore, gli eventuali ulteriori lavoratori di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nella esecuzione dell'attività oggetto del contratto sia derivanti da eventuali controversie che possono insorgere con gli Enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra autorità (giudiziaria, amministrativa, tributaria, ecc.), per questioni inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con i dipendenti del Subappaltatore, con gli eventuali ulteriori lavoratori di cui il Subappaltatore dovesse avvalersi nell'esecuzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 18, a causa della mancata osservanza delle previsioni del presente articolo, il Subappaltatore dovrà corrispondere all'Appaltatore una somma pari al 5% (cinque per cento) del valore del presente contratto a titolo di penale ai sensi dell'articolo 1382 codice civile, per ciascun fatto di inadempimento, fatto salvo il maggior danno. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che entrambe ritengono la suddetta somma del tutto equa.

ART. 14 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il Subappaltatore in qualità di impresa esecutrice si impegna:

- a redigere prima dell'inizio dei lavori il proprio POS ovvero PSS e consegnarlo al datore di lavoro della Appaltatore ai sensi dell'art. 101, comma 3, D.lgs. 81/2008;
- a predisporre e custodire in cantiere la documentazione obbligatoria di cantiere di cui all'ALLEGATO 3 (ove ricorrenti).

Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'Appaltatore. Il Subappaltatore, in particolare si impegna a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni poste a suo carico in relazione ai lavori in quota di cui agli articoli 105 e seguenti del D.lgs. 81/2008.

MENOWATT


MENOWATT SRL
Amministratore Delegato
Amalia Mayani
C.F. 85916120154

Prima di impiegare il Subappaltatore deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'Appaltatore compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, si assume ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e la qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

L'Appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo Subappaltatore.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali ed in particolare a quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs. 81/08 in ordine alla vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati ed agli obblighi di coordinamento.

Il Subappaltatore si impegna ad adottare tutte le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere di cui all'Allegato XIII del D.lgs. 81/2008.

A tal fine provvederà a:

- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- garantire il deposito di materiali ed attrezzature in sicurezza al fine di evitare crolli, ribaltamenti o altri rischi per i lavoratori presenti nel cantiere;
- garantire la protezione dei lavoratori anche contro le influenze atmosferiche quando queste potrebbero compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- provvedere alla rimozione dei materiali, al loro stoccaggio ed evacuazione in sicurezza, anche nel caso si tratti di materiali pericolosi.

Il Subappaltatore durante l'esecuzione dell'opera si impegna ad osservare le misure di sicurezza e provvede a garantire:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e salubri;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso e definendo vie o zone di spostamento e circolazione;
- le condizioni per la movimentazione in sicurezza dei materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi o fasi di lavoro;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Il Subappaltatore indica quale proprio responsabile per il servizio di prevenzione e protezione il Sig. Arnaldo Mariani.

ART. 15 - ONERI PER LA SICUREZZA

Giusto quanto disposto dall'art.26, comma 5 del D. lgs. 9 aprile 2008, n°81, l'Appaltatore dichiara di aver affrontato costi per la sicurezza pari a € 3.000,00.

Il Subappaltatore dichiara di affrontare costi per la sicurezza, con riferimento all'esecuzione del presente contratto, nella misura complessiva di €2.990,00.

ART. 16 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 17 o 18 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgendo controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente il presente Contratto di Subappalto.

ART. 17 - DANNI

1. Il Subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità del Subappaltatore per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solose sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili a terzi, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni anche al cantiere chiuso.

MENOWATT
S.p.A.

MADIANI SRL
Amministratore Delegato
Arnaldo Mariani
C.F. 00000000000

Il Subappaltatore dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

2. Il Subappaltatore non potrà dare inizio alle lavorazioni senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Menowatt Ge.

La Menowatt Ge invierà autorizzazione all'inizio dei lavori solo dopo aver ricevuto assenso da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto disposto dall'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso in cui il Subappaltatore dia inizio alle attività senza autorizzazione della Menowatt Ge, e da questo comportamento derivino danni a persone, cose, animali, nonché violazioni di Leggi, regolamenti, disposizioni tali da procurare sanzioni, ammende, richieste di risarcimento danni e simili nei confronti della Menowatt Ge, il Subappaltatore medesimo espressamente manleva e tiene indenne l'Appaltatore da ogni e qualsiasi controversia, obbligandosi anche in solido al risarcimento del danno.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'applicazione degli artt.1453 e 1454 del Cod.Civ., è facoltà dell'Appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al Subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. in tutti i casi previsti dal presente contratto nonché:

- a) quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
- c) quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) qualora la Stazione Appaltante revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto;
- e) qualora il Subappaltatore risulti inadempiente negli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) qualora il Subappaltatore risulti inadempiente agli obblighi di cui all'art. 13 del presente contratto;
- g) in caso di inosservanza degli adempimenti relativi all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n°136 e s.m.i., di cui al successivo art. 26 del presente Contratto;
- h) qualora il Subappaltatore, i propri dipendenti e collaboratori, pongano in atto comportamenti deontologicamente scorretti nei confronti dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante, di terze parti;
- i) qualora il Subappaltatore, i propri dipendenti e collaboratori, diffondano le proprietà intellettuali e i dati tecnici, commerciali ed amministrativi riservati dell'Appaltatore ovvero li usino a fini di lucro diretto od indiretto;
- j) qualora il Subappaltatore, i propri dipendenti e collaboratori, diffondano le proprietà intellettuali e i dati tecnici, commerciali ed amministrativi riservati dell'Appaltatore ovvero li usino provocando, in maniera diretta od indiretta, danni materiali, immateriali e di immagine all'Appaltatore;
- k) qualora il Subappaltatore, i propri dipendenti e collaboratori non dichiarino preventivamente eventuali conflitti di interesse o situazioni cogenti di concorrenza tecnica e commerciale rispetto ai prodotti e/o servizi realizzati e commercializzati dall'Appaltatore.

Situazioni di eventuali conflitti di interesse potranno essere autorizzate solo in forma scritta da parte dell'Appaltatore.

Fermo restando quanto disposto all'art. 13.3, nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Appaltatore dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore.

All'atto della risoluzione il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'Appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 Cod.Civ. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del Subappaltatore a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 20 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante anche ai fini dell'art.21 della legge 13.09.1982 n°646 e successive integrazioni e




 AMBROSIO
 Amministratore delegato
 Ambrosio & Associati
 C.F. MEN 01012200107

modificazioni, con espresso divieto per il Subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora dell'autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il Subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Fermo.

ART. 22 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Cod. Civ. e le altre norme di legge applicabili.

ART. 23 - RINVIO ALLA NORMATIVA IN TEMA DI AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

Le parti si impegnano, anche per quanto non previsto espressamente dal presente contratto, ad operare nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 81/2008 e delle altre norme in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro attualmente vigenti e successive modifiche e integrazioni.

ART. 24 - D.LGS. 231/2001

Il Fornitore dichiara di:

- conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Menowatt Ge S.p.a. nella sua ultima versione approvata, e del Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, consegnati dalla Società, e s'impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute ed a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, utilizzando la casella e-mail appositamente attiva (adv@menowattge.it).
- impegnarsi altresì a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Modello e del Codice Etico (consultabili sul sito Internet www.menowattge.it) e di rispettarne i principi ivi contenuti.
- di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di Menowatt Ge S.p.a. e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto.

L'inosservanza da parte del Fornitore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima Menowatt Ge S.p.a., a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

La risoluzione del presente contratto per inosservanza da parte del Fornitore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse, quanto a Menowatt Ge S.p.a., le società appartenenti al medesimo gruppo) e fermo sempre il diritto di Menowatt Ge S.p.a. alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti del (Consulente/Fornitore/collaboratore a progetto/agenzia per il lavoro/Appaltatore/Agente/Procacciatore).

ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Subappaltatore, se assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n°136, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed ai sensi dell'art.7 "Modifiche alla legge 13 agosto, n°136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 17 dicembre 2010 n°217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010 n°187 Misure urgenti in materia di sicurezza", a pena di nullità assoluta del contratto.

A tal fine il Subappaltatore dichiara di conoscere e si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti richiesti dai suddetti articoli di legge, mentre qui si richiamano in particolare:

- il Subappaltatore si impegna ad utilizzare esclusivamente ed unicamente uno o più conti correnti bancari o postali per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi, forniture, dipendenti, consulenti relativi al presente Contratto di subappalto (ex commi 1 e 2, art.3 legge 136/2010);




- b) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n°3, il codice unico di progetto (CUP).

(ex comma 5, art.3 legge 136/2010).

I numeri di CIG e CUP sono indicati nelle premesse del presente contratto:

- c) il Subappaltatore si impegna a riportare nelle fatture emesse verso Menowatt Ge l'indicazione dei codici CIG e CUP.

Il Subappaltatore dichiara che, ai sensi delle disposizioni delle leggi sopra richiamate, il conto dedicato è il seguente:

Conto corrente bancario IBAN IT23C0311113401000000009520 presso UBI BANCA.

Delegato, Mariani Arnaldo nato a Macerata il 04/05/1962 e residente a Macerata, C.F. MRNRLD62E04E783U

Delegato, Tombesi Tiziano nato a Macerata il 15/10/1960 e residente a Macerata CF. TMBTZN60R15E783Y

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex comma 7, art.3 legge 136/2010).

L'inosservanza da parte del Subappaltatore delle obbligazioni di cui ai commi 1, 2, 5, 7, 8 dell'art. 3 della legge 136/2010, costituisce clausola risolutiva espressa del presente Contratto di subappalto.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS.n. 196/03 (c.d. "T.U. Privacy")

Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, con riferimento ai dati personali delle Parti (di seguito i Dati Personali) acquisiti in sede di conclusione del contratto o durante il corso del rapporto contrattuale, le Parti reciprocamente garantiscono che:

- (a) i Dati Personali saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di autorità e si impegnano affinché essi non siano comunicati né diffusi a terzi se non per gli scopi sopra menzionati;
- (b) il conferimento dei Dati Personali è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione del Contratto;
- (c) i Dati Personali verranno comunicati unicamente ai collaboratori delle Parti od a soggetti dalle Parti incaricati dell'elaborazione dei dati, sempre nell'ambito delle finalità riportate al punto (a), e non verranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi;
- (d) in relazione al trattamento dei Dati Personali le Parti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 nonché ottenere copia dei propri dati personali, aggiornamento o correzione e, qualora ne ricorrano i presupposti, la cancellazione o il blocco.

ART. 27 – VARIE

La presente scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendesse necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio. Essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a taxa fissa ai sensi della vigente normativa.

L'IVA nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal Subappaltatore nei confronti dell'Appaltatore, sarà a carico di quest'ultimo.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

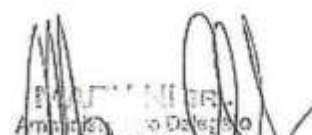
Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono.

Grottammare, 5 marzo 2019

L'APPALTATORE



IL SUBAPPALTATORE


 Arnaldo Mariani
 Delegato
 C.F. MRNRLD62E04E783U

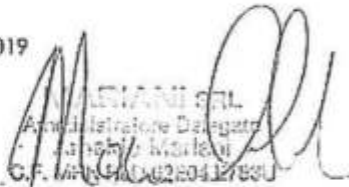
Il Subappaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER ESECUZIONE DI OPERE NEL L'AMBITO DI VAR. ARTI. 1341

ART. 6(Tempi di esecuzione)
 ART. 7(Penalità)
 ART. 9(Sospensione dei lavori)
 ART. 13(Ulteriori oneri a carico del Subappaltatore)
 ART. 17(Danni)
 ART. 18(Risoluzione del Contratto)
 ART. 19(Recesso dal Contratto)
 ART. 20(Clausola sospensiva)
 ART. 21 (Foro competente)
 ART. 24 (D.LGS. 231/2001)
 ART. 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

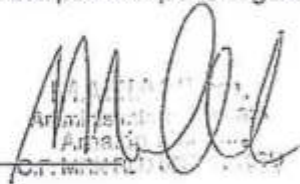
Grottammare, 5 marzo 2019

IL SUBAPPALTATORE


 MENOWATT S.R.L.
 Amministratore Delegato
 Giorgio Montanari
 C.F. 04804120430

Sottoscrivendo il presente atto il Subappaltatore presta il consenso ex art.13 D.lgs. 196/2003 affinché l'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

IL SUBAPPALTATORE


 MENOWATT S.R.L.
 Amministratore Delegato
 Giorgio Montanari
 C.F. 04804120430

ElencoAllegati

Allegato n. 1: Elenco dei lavoratori impiegati dal Subappaltatore nell'esercizio del Contratto di subappalto.

Allegato n. 2: Elenco indicativo della documentazione da conservare in cantiere (ove ricorrenti)

Allegato n.3 : Ordine di acquisto


 MENOWATT S.R.L.


 MENOWATT S.R.L.
 Amministratore Delegato
 Giorgio Montanari
 C.F. 04804120430

ALLEGATO1

Elenco dei lavoratori impiegati dal Subappaltatore nell'esecuzione del Contratto di subappalto

Cognome e Nome	Codice fiscale	n° iscrizione libro matricola	Livello di inquadramento ed orario di lavoro
----------------	----------------	----------------------------------	---

Tecnici e dirigenti :

Tombesi Tiziano (dirigente e direttore tecnico)

Perilli Franco Maria (Geometra)

Manzi Luca (Perito Industriale)

Operatori in cantiere :

Galassi Andrea

Sajjad Hussain

Nikolli Emir

Sokoli David

Cusmano Eugenio

De Santis Lorenzo

Rizzo Mario Angelo

Bonifazi Paolo

ALLEGATO 2

Elenco indicativo della documentazione da conservare in cantiere (ove ricorrenti)
Attestati di formazione degli addetti alla lotta antincendio, gestione emergenze e soccorso;
Attestato corso di formazione R.L.S.;
Attestato di formazione del preposto e degli addetti al montaggio dei ponteggi;
Certificato di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori;
Certificati medici d'idoneità (rilasciati dal medico competente dopo la visita preventiva periodica);
Certificato di conformità dell'impianto elettrico di cantiere ai sensi della legge 46/90 e ricevuta della comunicazione all'ISPESL dell'installazione dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le cariche atmosferiche;
Certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
Comunicazione del CSE all'ASL e alla DPL sulle violazioni in cantiere da parte delle imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere che non hanno avuto alcun riscontro da parte del committente o del responsabile dei lavori;
Contratto d'appalto e subcontratti vari;
Designazione degli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze;
Designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e lettere di comunicazione del nominativo all'ASL e alla DPL ovvero comunicazione da parte del Datore di lavoro di sostituzione personale del servizio;
Documentazione (omologazione e verifiche periodiche, revisione) relative agli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
Documentazione con la quale l'azienda dimostra di aver provveduto ad informare i lavoratori del loro diritto ad essere rappresentati dal RLS;
Documentazione relativa all'installazione delle gru a torre fisse o su rotaie, da parte dell'impresa che installa la gru;
Documento di valutazione dei rischi aziendali ovvero autocertificazione della valutazione dei rischi;
Fascicolo degli interventi ulteriori, redatto dal CSP ovvero dal CSE e i suoi aggiornamenti;
Libretto d'uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro;
Libretto del ponteggio con copia autorizzazione Ministeriale;
Libro unico del lavoro;
Nomina di Medico competente, da parte di ogni datore di lavoro delle imprese presenti in cantiere obbligate alla nomina;
Notifica preliminare, se obbligatoria per legge, redatta dal committente ovvero dal responsabile dei lavori;
Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, da parte dell'impresa che esegue il montaggio e smontaggio del ponteggio;
Piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal CSP ovvero dal CSE e i suoi aggiornamenti;
Piano di sicurezza sostitutivo (PSS), redatto dall'Appaltatore di lavori pubblici nel caso in cui non sia redatto un PSC;
Piano operativo di sicurezza (POS), redatto da ciascuna impresa operante in cantiere, e suoi aggiornamenti;
Progetto per ponteggi di altezza superiore a 20 metri ovvero fuori schema autorizzato;
Proposte di sospensione dei lavori o risoluzione del contratto da parte del CSE al committente o responsabile dei lavori delle violazioni da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi operanti in cantiere;
Registro delle vaccinazioni antitetaniche compilato dal medico competente;
Registro delle visite mediche redatto dal medico competente;
Registro infortuni (originale in sede e una fotocopia in ciascun cantiere);
Ricevute di consegna dei DPI, firmate da ciascun lavoratore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI;
Schede di manutenzione periodica delle attrezzature di lavoro;
Schede verifiche trimestrali funi e catene degli apparecchi di sollevamento;
Valutazione del rischio chimico (anche integrato con il POS);
Valutazione del rischio rumore (anche integrato con il POS);
Valutazione del rischio di vibrazioni (anche integrato con il POS);
Verbale di avvenuto addestramento di lavoratori addetti a particolari attrezzature;
Verbale di elezione o di designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ove eletto o designato;
Verbale di riunione periodica;
Verbal di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante la materia della prevenzione infortuni in relazione alla specifica mansione;
Verbal, eventuali, delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico e di quelli di messa a terra;
Verbal di sopralluogo del CSE;
Verbal di sospensione dei lavori da parte del CSE per il manifestarsi di pericoli gravi ed imminenti.

RACCOMANDA DEL
 Amministratore Delegato
 Ing. ...
 C.F. ...

